

## NATURA e RUOLO DEL CONSIGLIO PASTORALE

### *Le origini del Consiglio pastorale parrocchiale*

#### CONCILIO ECUMENICO VATICANO II

##### Christus Dominus

(Decreto sulla missione pastorale dei Vescovi nella Chiesa)

**n. 27 § 4** “È grandemente desiderabile che in ogni diocesi si costituisca una commissione pastorale, che sia presieduta dal vescovo diocesano e della quale facciano parte sacerdoti, religiosi e laici, scelti con particolare cura. Sarà compito di tale commissione studiare ed esaminare tutto ciò che si riferisce alle opere di apostolato, per poi proporre conclusioni pratiche.”

##### Ad Gentes

(Decreto sull'attività missionaria della Chiesa)

**n. 30 § 2** “Al fine di meglio coordinare le iniziative, il vescovo costituisca, per quanto è possibile, un consiglio pastorale, di cui devono fare parte chierici, religiosi e laici attraverso delegati scelti. Provveda anche a che l'attività apostolica non resti limitata ai soli convertiti, ma che una giusta parte di operai e di sussidi sia destinata all'evangelizzazione dei non cristiani.”

Le origini del Consiglio pastorale parrocchiale si intrecciano con quelle del Consiglio pastorale diocesano.

Il primo abbozzo di entrambi è reperibile nello Schema *De animarum cura in genere* discusso nella fase preparatoria dei lavori conciliari ma alla fine eliminato.

Nell'intenzione dei redattori tale schema voleva proporre norme pratiche riguardanti i principali compiti del Vescovo.

Al numero 36 di tale documento (dopo che al n. 11 si era proposto per la prima volta il *Consilium pastorale diocesano*) si auspicava: il Vescovo raccomandi ai suoi parroci che, ...,costituiscano

con i vicari cooperatori, con i superiori dei religiosi che prestano opera in parrocchia e i presidenti di Azione Cattolica e delle principali opere laicali un *Consilium Paroeciale* il cui compito sarà, con voto solo consultivo, di aiutare il parroco stesso in quelle cose che servono a suscitare e ordinare le attività complementari della parrocchia, degli affari economici, e inoltre la collaborazione apostolica ed economica dei laici<sup>1</sup>.

Il testo non parla di Consiglio pastorale parrocchiale, ma di Consiglio parrocchiale, con competenze anche economiche, però si può affermare che qui troviamo già delineato l'abbozzo del Consiglio pastorale parrocchiale.

Nel 1973 lo vediamo riemergere nei documenti romani.

In quell'anno vengono pubblicati la Lettera circolare *Omnes christifideles* sui Consigli pastorali diocesani (25 gen. 1973) e il Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi *Ecclesiae imago* (22 feb. 1973) che vi fanno esplicito riferimento.

Al numero 12 di *Omnes christifideles* si legge: “I membri della Congregazione plenaria, tenendo conto della natura diocesana del Consiglio pastorale, hanno ritenuto che niente impedisce che nell'ambito della diocesi siano istituiti Consigli della stessa natura e della stessa funzione, tanto parrocchiali che zionali”.

Nel Direttorio per i Vescovi sono tre i passaggi a cui fare riferimento, al numero 147: “Per coltivare nei laici il senso comunitario e accrescere in loro l'impegno apostolico possono dare un notevole contributo i Consigli pastorali, sia diocesano sia parrocchiali”.

---

<sup>1</sup>“Parochis suis commendet Episcopus ut ad unitatem, sensum et amorem Ecclesiae paroeciaeque fovendum, constituent cum vicariis cooperantibus, superioribus religiosorum operam in paroecia navantium et praesidibus Actionis Catholicae et praecipuorum operum laicalium Consilium Paroeciale, cuius erit parochum voto tantum consultivo adiuvare in iis quae ad opera complementaria paroeciae, ad res oeconomicas, atque ad apostolicam et oeconomicam cooperationem fidelium excitandum et ordinandum praestent” Praep., II, III, 692.

Al numero 179 mentre si danno indicazioni sommarie per le strutture parrocchiali, vengono elencati alcuni elementi che fanno considerare “ottimale” una parrocchia agli occhi del Vescovo tra cui: il Vescovo “considererà ottimale quella parrocchia [...] nella quale i laici, con responsabilità propria, abbiano parte nel Consiglio pastorale parrocchiale e dirigano le opere di apostolato ad essi pertinenti”.

Ancora al numero 204 si legge: “Allo scopo di rendere più efficiente l’attività del Consiglio (pastorale diocesano) il Vescovo può stabilire che, richiedendolo il bene dei fedeli, in ogni parrocchia venga istituito assieme agli altri centri di apostolato anche il Consiglio pastorale parrocchiale, e tutti questi Consigli pastorali parrocchiali vengano coordinati col Consiglio pastorale diocesano.

I Consigli parrocchiali, coordinati per zona, potranno scegliere loro delegati da mandare in Consiglio diocesano, in modo che l’intera comunità diocesana abbia coscienza di offrire al Vescovo, mediante il Consiglio diocesano, la propria collaborazione”.

Gli elementi offerti non sono molti e a questo si aggiunga che da alcuni anni i Consigli pastorali parrocchiali erano già presenti pur se tra mille difficoltà.

L’attenzione è rivolta fin qui al Consiglio pastorale diocesano al cui servizio sembra doversi orientare l’esistenza di quello parrocchiale, occorrerà attendere il Codice del 1983 perché acquisti ufficialmente una sua identità.

### ***Il Codice canonico del 1983 e il Concilio Vaticano II***

**canone 536 §1.** Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale.

§2. Il consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano.

Il 27 novembre 1983 è entrato in vigore per la Chiesa cattolica latina il nuovo Codice di diritto canonico. Un avvenimento che ha aperto un’epoca nella storia della Chiesa e che segna una tappa importante nel suo cammino millenario.

Il nuovo Codice ha tratto le sue norme di orientamento dal Concilio Vaticano II che ha posto le premesse non solo degli aspetti normativi ma anche di quelli ispirativi della legislazione canonica.

Essa quindi non si riduce a una revisione superficiale di alcune norme particolari, ma tende ad un profondo mutamento di mentalità giuridica, canonica, disciplinare e pastorale.

Il Concilio Vaticano II ha inteso indicare alla Chiesa del nostro tempo le vie del rinnovamento, il bisogno dell’aggiornamento e la ricerca di un’apertura sempre più consapevole e coraggiosa al dialogo e all’incontro con l’uomo contemporaneo.

Su questa scia si pone il nuovo Codice di diritto canonico.

Animato da uno spirito ben diverso da quello del 1917, ha operato un grande sforzo per tradurre in linguaggio canonistico l’ecclesiologia conciliare, per cui a buon diritto lo si può chiamare Codice del Concilio, e in questo senso è “*l’ultimo documento conciliare, il che indubbiamente costituirà la sua forza e il suo irraggiamento*”<sup>2</sup>.

Il cammino della Chiesa tracciato dal Vaticano II è ora reso meno arduo da una chiara e valida normativa canonica, che consentirà di creare nuove condizioni perché il primato dell’amore, della grazia e dei carismi possa diventare prassi comune e costume ecclesiale.

### ***La parrocchia e il Consiglio pastorale parrocchiale***

La parrocchia è il nucleo fondamentale della struttura sociale della Chiesa, ovvero la circoscrizione periferica nella quale i fedeli sono raggruppati e dove l’istituzione ecclesiastica viene a più stretto contatto con essi.

Il Codice canonico la definisce come “una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell’ambito di una Chiesa locale e la cui cura pastorale è affidata, sotto l’autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore”.

<sup>2</sup> Allocuzione del 21 novembre 1983, in Oss. Rom.,21-22 novembre 1983.

La sua funzione essenziale è quella di consentire il radicamento molecolare della Chiesa e di favorire, nei suoi confini, l'amministrazione dei sacramenti e l'espletamento della missione religiosa.

Il parroco è il responsabile e il regolatore della vita religiosa, sacramentale e liturgica, della comunità parrocchiale.

A tale scopo è dotato di una potestà d'ordine che non si esaurisce nel foro interno ma incide sullo stato canonico dei fedeli, tali poteri sono sempre subordinati alla potestà del Vescovo ma, in assenza di decisioni contrarie, sono vincolanti ed operanti per tutti i soggetti destinatari.

Infine, il parroco rappresenta l'ente canonico parrocchiale a tutti gli effetti giuridici ed è dotato di tutti i poteri necessari per l'amministrazione dei beni temporali e per la stipulazione dei negozi giuridici che si rendano utili o opportuni.

Tuttavia, in base a quanto emerge dai documenti postconciliari, le decisioni della Chiesa non devono essere prese unilateralmente, ma attraverso il dialogo con tutti i membri della comunità, che è corpo di Cristo.

In questa ottica si pone il Consiglio pastorale parrocchiale: segno rappresentativo della comunione e dell'unità di tutta la comunità locale nel duplice momento di crescita interiore e di missione.

Rappresenta l'unità della fede e la comunione di tutti i fedeli tra di loro e con i propri pastori; rappresenta il momento privilegiato della vita della comunità nel suo aspetto operativo-missionario, come luogo dove convergono e si fondono tutti i doni e i carismi per il servizio degli altri.

Il parroco deve trasformarsi in "presbitero", ossia "fratello maggiore", in seno a una comunità tornata fraterna, nella quale ognuno ha un suo dono, opera dello Spirito in lui.

I presbiteri devono perciò diventare "coordinatori" della loro comunità, stimolando le iniziative dei singoli e soprattutto coordinandole in reciproca armonia.

### ***Le finalità del Consiglio pastorale parrocchiale***

Secondo il Can. 536 § 1 il Consiglio pastorale parrocchiale ha lo scopo di favorire l'azione pastorale da intendersi non nel senso ristretto dell'azione del pastore, ma dell'azione di tutta la comunità portatrice della missione della Chiesa in quel luogo.

Concretamente, questa finalità è perseguita mediante il compimento di un triplice compito che si può individuare per analogia col Consiglio pastorale diocesano: analizzare ciò che tocca l'attività pastorale, valutare e proporre delle conclusioni pratiche<sup>3</sup>.

Dovrà realizzare questo triplice compito con la prospettiva particolare enunciata da Paolo VI a proposito del Consiglio pastorale diocesano e che si applica per analogia a suo "fratello minore" parrocchiale: "promuovere la conformità della vita e dell'azione di Dio con il Vangelo".

Dispiace che il legislatore non abbia ripreso esplicitamente questo testo.

Il suo inserimento nel Codice avrebbe permesso di capire subito che il Consiglio pastorale è il luogo dove si tiene il consiglio per verificare il dinamismo evangelico della comunità.

Tutto ciò suppone il discernimento che non è semplice calcolo statistico ma lavoro dello Spirito.

Si è lontani dal gruppo di studio o dall'insieme di esperti sia pure in pastorale.

Si è lontani dal gruppo finalizzato a un compito: il Consiglio pastorale non deve organizzare la catechesi o la liturgia o anche una festa parrocchiale.

È "quasi la coscienza di cui si dota la comunità per verificare la sua fedeltà alla sua natura e alla sua missione, e per orientare o pungolare verso una fedeltà più perfetta"<sup>4</sup>.

L'ambito del Consiglio pastorale è quanto mai vasto, si tratta di tutte quelle questioni che riguardano, nei vari aspetti, il bene pastorale della parrocchia.

Sulle varie questioni proposte, il Consiglio forma un parere unitario; per il fatto che il Consiglio parrocchiale ha solo un voto consultivo, esso non è il soggetto decidente; pertanto il soggetto decidente non può che essere il parroco.

Concludendo, la finalità del Consiglio pastorale parrocchiale consiste nel dare consigli al parroco.

Ciò è importante per tre fattori: anzitutto il Consiglio è una struttura che rende effettiva l'attribuzione propria dei laici di consigliare i pastori<sup>5</sup>.

In secondo luogo il consiglio dato non da singole persone, ma da un gruppo, ha di per se maggior garanzia, poiché le questioni sono valutate da più

<sup>3</sup> Cfr. Can. 511 C.I.C. 1983.

<sup>4</sup> B. David, "Les conseils paroissiaux", 1986.

<sup>5</sup> Cfr. Can. 212 § 3 C.I.C. 1983.

persone, tra le quali non mancano esperti nelle singole materie, e così i consigli sono offerti in modo più competente.

Infine, parlando teologicamente, il consiglio dato da un insieme di fedeli ha in se una speciale valenza, per il motivo che, dove due o tre agiscono in nome congiunto, là Cristo si rende presente e lo Spirito di Cristo viene percepito in modo più sicuro.

### **La posizione del parroco nel Consiglio pastorale parrocchiale**

La presidenza del Consiglio pastorale spetta al parroco (Can. 536 § 1).

Teologicamente parlando, è incontestabile che colui che è preposto al servizio della comunità in virtù della sua ordinazione sacerdotale presieda l'azione eucaristica.

Vi interviene *in persona Ecclesiae* lasciando agire sacramentalmente il Cristo, l'unico mediatore, il pastore per eccellenza del suo popolo.

Come presidente gli competono le attribuzioni ricavabili dalla legge universale (ad es. cfr. can. 119 n. 2: dirimere la parità dei voti; can. 166 § 1: convocare il collegio; ecc.) e dalla legge particolare o dai singoli statuti dei diversi consigli (cfr. can. 500 § 1; can. 514 § 1).

È suo compito stabilire le questioni da trattare nel Consiglio, convocare i membri, dirigere la discussione, guidare le votazioni, curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio, rappresentare legalmente la persona giuridica e così via.

Una domanda si pone: il presidente è tra i membri del Consiglio o ne resta fuori?

Generalmente basta vedere se il presidente vota: se vota è senz'altro nel Consiglio, altrimenti non dovrebbe farne parte.

Ma vediamo ora il caso particolare di alcuni Consigli ecclesiali tra cui si pone il Consiglio pastorale parrocchiale.

Nel Consiglio presbiterale, nel Collegio dei consultori, nel Consiglio pastorale diocesano, nel Consiglio diocesano per gli affari economici il Vescovo diocesano è presidente<sup>6</sup>.

Questi Consigli danno *consigli* al Vescovo diocesano oppure, in certi casi, il loro consenso<sup>7</sup>.

In questi casi il presidente non può votare perché sarebbe inutile o addirittura impossibile in quanto voterebbe o consiglierebbe se stesso.

È chiaro, quindi, che, sia nel caso del consenso che in quello del consiglio, il Consiglio deve essere concepito come un soggetto distinto dal presidente stesso, così come quest'ultimo non può determinare l'orientamento del Consiglio e perciò non può votare.

Se stiamo a quanto fin qui esaminato dovremmo rispondere che il presidente non fa parte del Consiglio, tuttavia, considerando le sue attribuzioni sopraelencate, sembra strano ritenere che il presidente non sia membro del Consiglio.

Non potremmo, allora, abbandonare lo schema: "... i membri del Consiglio danno consigli al presidente e solo lui delibera "e adottare l'altro: "... tutti i membri deliberano, anche se il voto del presidente ha un valore superiore"<sup>8</sup>, così che, se il voto del presidente non è concorde con quello della maggioranza non c'è deliberazione?

Ne abbiamo un esempio nel Concilio ecumenico<sup>9</sup>. Lo schema deliberativo così formato, però, non sarebbe più rispondente, per quanto attiene ad es. il Consiglio pastorale parrocchiale, alle abilitazioni e alla dignità dei laici.

Si pone allora un nuovo problema: qual è la natura della consultività del Consiglio pastorale parrocchiale?

### **Il concetto di voto consultivo**

Il concetto di voto consultivo contiene due momenti: un soggetto deliberante, prima di procedere alla sua deliberazione, chiede ad un altro soggetto, chiamato consulente, consigli per prendere la decisione; avuta la risposta, è libero di deliberare secondo quella risposta oppure in modo differente.

Questa descrizione risulta valida sia per il diritto civile sia per il diritto ecclesiale.

Sono necessarie anche altre specificazioni: la *richiesta* dei consigli: relativamente al *motivo* per chiederli e all'*obbligo* o non obbligo a chiederli; la eventuale *non accettazione* dei consigli: relativamente all'*ambito* e al *motivo*.

Secondo il diritto civile, il *motivo* per cui un soggetto deliberante chiede consigli a un altro soggetto è legato da un lato al fatto che il soggetto

<sup>6</sup> Cfr. cann. 500 § 1; 502 § 2; 514 § 1; 492 § 1 C.I.C. 1983.

<sup>7</sup> Cfr. can. 1292 § 1 C.I.C. 1983.

<sup>8</sup> Cfr. can. 115 § 2 C.I.C. 1983.

<sup>9</sup> Cfr. can. 339 § 1 C.I.C. 1983.

deliberante non conosce la realtà e/o ha incertezze nel suo giudizio, dall'altro all'esperienza del soggetto consulente, che conosce la realtà e giudica rettamente sulla questione.

Il motivo della richiesta di consigli è, pertanto, di natura umano-sociologica.

L'*obbligo* di chiedere consigli esiste nella misura in cui esiste l'ignoranza (nel deliberante) e la conoscenza (nell'esperto), non esiste invece nella misura in cui non esiste ignoranza nel soggetto deliberante.

Per quanto riguarda l'eventuale *non accettazione*, l'*ambito* può riguardare sia i dati di conoscenza sia il giudizio pratico ai fini della deliberazione.

Riguardo al *motivo* della non accettazione, quanto ai dati di conoscenza, sembra sia meno facile che il deliberante possa non accettarli, qualora tali dati siano dati oggettivi, cioè illustrino veramente la realtà;

quanto al giudizio pratico, sembra sia più facile che il deliberante possa non accettarlo, per il motivo che tale giudizio è normalmente più discrezionale, cioè più facilmente passibile di valutazione differente.

Ma, in definitiva, il motivo di una eventuale non accettazione sembra essere questo: il soggetto deliberante è convinto, non in modo volontaristico, bensì per fondati motivi, che il suo pensiero sia più

valido di quello dell'esperto.

Anche in questo caso possiamo dire che il motivo è di natura umano-sociologica.

Illustrata la natura del "consultivo civilistico", possiamo passare a considerare il "consultivo ecclesiale".

Per ben comprendere la questione, dobbiamo sottolineare un presupposto: i fedeli hanno l'abilitazione o capacità, e quindi l'obbligo e il diritto, di consigliare i sacri pastori precisamente per il fatto che sono "*fedeli*"<sup>10</sup>, sono consiglieri dei sacri pastori a motivo dei sacramenti del battesimo e della confermazione.

Ciò premesso affrontiamo la questione come per il "consultivo civilistico".

Il *motivo* per cui i sacri pastori chiedono consigli ai fedeli è in realtà duplice: sia perché i fedeli sono capaci di consigliare in certe materie in cui sono particolarmente esperti<sup>11</sup> e i sacri pastori hanno necessità di essere illuminati in certe

materie, e questo è un motivo ancora di natura umano-sociologica; sia perché i fedeli sono consiglieri dei sacri pastori a motivo dei sacramenti del battesimo e della confermazione, e questo motivo è di natura teologica.

L'*obbligo* di chiedere consigli è anche duplice: esiste nella misura in cui esiste quella ignoranza e quella conoscenza di cui abbiamo già parlato; ma anche quando non sussiste questa situazione, l'*obbligo* di chiedere consigli esiste ancora e integralmente: anche qualora i sacri pastori conoscano già perfettamente la realtà dei fatti e si siano già formati un giudizio sul come agire, anche quando siano presenti tutti i presupposti per assumere una deliberazione che sia buona, nondimeno i pastori hanno l'obbligo di chiedere consiglio ai fedeli (almeno nelle questioni importanti e in via normale), in caso contrario i sacri pastori non riconoscerebbero le attribuzioni conferite ai fedeli dai sacramenti stessi.

Possiamo facilmente comprendere come la differenza essenziale tra consultivo civilistico ed ecclesiale si trovi in quanto si è affermato.

È bene ribadire che i pastori sono liberi di accettare o non accettare i consigli offerti dai fedeli, tuttavia, il motivo deve essere adeguato a tale peculiare situazione, deve ritenere *in coscienza*, ossia davanti a Dio, di non potere accettare i consigli.

Non è infatti sufficiente, come nel consultivo civilistico, che il pastore ritenga che il suo giudizio sia migliore di quello dei fedeli.

Quanto detto sembra del tutto coerente con l'indicazione del codice al can. 127 § 2, 2°: "Il Superiore, sebbene non sia tenuto da alcun obbligo ad accedere al loro voto [cioè di singole persone], benché concorde, tuttavia, senza una ragione prevalente, da valutarsi a suo giudizio, non si discosti dal voto delle stesse, specialmente se concorde".

Si può, comunque, arrivare a una visione più profonda e di più facile comprensione.

Una possibile soluzione sarebbe la seguente: non sussisterebbe distinzione tra soggetto che offre consigli e soggetto che prende la deliberazione, per il fatto che ci sarebbe un solo soggetto, quello deliberante, e tale soggetto deliberante sarebbe l'insieme del pastore e dei fedeli; tuttavia il pastore, in questo insieme, sarebbe sempre da considerarsi come gerarchicamente superiore, avendo il suo voto un valore gerarchicamente superiore, ed essendo la deliberazione dell'insieme quella consistente nella maggioranza dei voti tra i quali c'è il voto del pastore.

<sup>10</sup> Cfr. can. 212 § 3 C.I.C. 1983.

<sup>11</sup> Cfr. can. 212 § 3 C.I.C. 1983.

In altre parole, se la maggioranza dei voti è a favore di una certa deliberazione e il voto del parroco vi accede, ossia è d'accordo con essa, abbiamo una deliberazione dell'insieme; se, invece, sebbene la maggioranza dei voti sia a favore di una certa deliberazione, tuttavia il voto del pastore non è d'accordo con essa, non abbiamo una deliberazione d'insieme.

Questa struttura può essere denominata "deliberativo ecclesiale" ed è del tutto simile a quella propria del Concilio ecumenico.

Questa è la visione preferibile perché, da una parte, non toglie niente alla posizione del pastore, il cui voto resta determinante; dall'altra, sottolinea al massimo che la decisione deriva da tutti i membri della comunità, cioè da quel soggetto unitario agente che è precisamente la parrocchia.

Se all'interno della comunità parrocchiale non si può parlare di democrazia in senso politico, tuttavia è importantissimo introdurre il senso democratico che rispetta tutti come persone, non per questo il parroco deve pensare che venga menomata la sua autorità.

### ***Gli organi del Consiglio pastorale parrocchiale***

Per una buona funzionalità il Consiglio pastorale parrocchiale richiede, oltre lo statuto, alcuni organi permanenti:

*L'assemblea pastorale parrocchiale-* È stato l'organo più trascurato durante tutti questi anni.

È bene dire che il Consiglio senza l'assemblea pastorale non ha senso.

È un Consiglio vuoto, una cassa di risonanza della volontà di chi presiede la comunità.

L'assemblea pastorale parrocchiale si costituisce al momento delle elezioni e si esprime con momenti di proposta e di verifica sull'attività del Consiglio, dopo l'assemblea eucaristica festiva.

È solo attraverso la comunicazione con l'assemblea pastorale che il Consiglio può nel tempo perseguire le sue stesse finalità, cogliere i frutti del proprio lavoro di rinnovamento ecclesiale, tradurre nella vita quanto ha elaborato attraverso i documenti, sperimentare la nuova concezione di Chiesa come popolo di Dio.

L'assemblea è il soggetto primario di partecipazione, il Consiglio è uno strumento funzionale.

Bisognerà formare allora alla partecipazione ecclesiale diretta, cercando nel contempo di custodire e sviluppare la insostituibile

caratteristica soprannaturale dell'assemblea parrocchiale, la quale trattenuta nel tempo dopo la celebrazione eucaristica, trova nell'assemblea eucaristica la sua matrice e attinge dall'eucaristia luce di orientamento.

*Le commissioni-* Non tutti i Consigli hanno le commissioni: c'è chi preferisce una rappresentatività di tipo lineare e cioè Consiglio-parroco.

La maggioranza preferisce il modello scalare: assemblea- Consiglio- commissioni- direttivo-parroco.

Questo garantisce maggior competenza e funzionalità.

Negli organismi vivi la rappresentatività è sempre scalare, cioè a vari livelli, secondo le competenze e le funzioni di ciascuno, e per questo è garanzia di vera efficienza.

Le commissioni non debbono essere necessariamente costituite subito; è preferibile formularle gradualmente a seconda della maturazione del Consiglio, delle esigenze della comunità e in rapporto al piano pastorale.

Ciascuna commissione, costituita in seno al Consiglio, seguirà più da vicino un settore particolare e presenterà poi, dopo averle verificate nell'assemblea pastorale, proposte concrete al Consiglio, secondo il taglio della scelta pastorale prioritaria che si è deciso.

Possono farne parte anche persone estranee al Consiglio parrocchiale, ma particolarmente idonee per la loro preparazione specifica.

Per le parrocchie molto grosse sarebbe opportuno che un gruppo di tecnici, come un sociologo, uno psicologo ecc. affiancassero l'opera del Consiglio per suggerimenti specifici.

Le commissioni si convocano o separatamente o in gruppi o in assemblea generale ogni volta che lo richiede l'organizzazione del piano pastorale.

Sarebbe bene che nelle commissioni più direttamente interessate alle funzioni essenziali della Chiesa (profetica e liturgica) fosse presente un sacerdote della parrocchia.

Se le commissioni sono composte da molti membri sarà opportuno che ci sia un presidente e un segretario.

*La segreteria del Consiglio pastorale-* I suoi compiti sono ben precisi: preparare la convocazione, i documenti, le relazioni, ogni altra notizia utile per la preparazione delle riunioni; redigere il resoconto delle riunioni, far noto agli

interessati le decisioni prese, stendere i comunicati stampa; assicurare il collegamento fra le varie strutture.

Tutto questo lavoro può essere svolto da una o più persone incaricate dal Consiglio.

*Il consiglio di presidenza-* Il consiglio di presidenza o direttivo, composto da 5-6 persone, ha il compito di tradurre in atto le decisioni del Consiglio pastorale parrocchiale: convocare il Consiglio stesso, formulare

proposte, decidere su questioni ordinarie e urgentissime, verificare l'efficienza di tutto il lavoro pastorale nei vari settori, ma soprattutto ha il compito di mantenere i rapporti con l'assemblea pastorale parrocchiale presiedendone le assemblee.

È bene che il consiglio di presidenza sia formato dai presidenti delle varie commissioni e dalla presidenza del Consiglio.

*La presidenza del Consiglio-* il parroco, come abbiamo visto, è di diritto il presidente.

A lui spetta il ruolo di animatore principale all'interno del Consiglio in virtù della sua posizione nella comunità e della sua preparazione pastorale.

Sarà però opportuno affiancare al presidente un vicepresidente laico, che consenta al parroco una libertà maggiore e funga da mediatore in eventuali divergenze col Consiglio.

A turno tra i membri del consiglio verrà eletto un moderatore con l'incarico di dirigere le riunioni.